



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 769 del 13/12/2021

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DUE IMPIANTI DI
ARCHIVIAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/04/2021, esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2021;

PREMESSO:

- che l'ufficio servizi demografici del Comune di Malnate ha in uso due impianti di archiviazione (un elettroschedario e un elettroarchivio) acquistati dalla ditta costruttrice Addicalco Logistica S.r.l. con sede in Buccinasco (MI);
- che per garantire la piena efficienza degli impianti, negli anni, è stato sottoscritto con la ditta apposito contratto di manutenzione globale a formula assicurativa;

ATTESO:

- che il 31/12/2021 scade il contratto triennale di manutenzione e si rende necessario stipulare un nuovo contratto di manutenzione per il triennio 2022/2024;
- che l'importo stabilito per il nuovo contratto di manutenzione è pari a € 2.100,00 oltre IVA;

- che non si procede alla redazione del Duvri in quanto gli interventi da eseguire non superano la durata di due giorni lavorativi;
- che in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non sono stati adottati Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del servizio;
- che in relazione alla presente procedura di acquisizione non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che l'importo relativo all'acquisizione del servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1, comma 130, Legge n. 145 del 2018;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. o da ARIA di Regione Lombardia dove acquisire il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata l'assenza, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

DATO ATTO che il servizio manutenzione dei due impianti di archiviazione viene affidato al prezzo e alle condizioni della proposta di "contratto di manutenzione globale a formula assicurativa" formulata dalla ditta Addicaloco Logistica S.r.l. (ns. prot. 23097 del 03/11/2021), proposta che viene allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

ATTESO che la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni risulta già agli atti di ufficio;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Addicalco Logistica S.r.l. con sede in Via Boldoni n. 19, Buccinasco (MI), il servizio di manutenzione dei due impianti di archiviazione dell'ufficio anagrafe del Comune per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024, per un importo di € 2.100,00 oltre IVA;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è la sottoscritta responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria e che è stato acquisito il seguente codice CIG Z6D3456593 rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- oggetto del contratto è il servizio di manutenzione dei due impianti di archiviazione dell'ufficio anagrafe del Comune per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024;
- la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- il contratto sarà perfezionato mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, firmate digitalmente tra le parti, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023;

DETERMINA

- 1) **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta Addicalco Logistica S.r.l. con sede in Via Boldoni n. 19, Buccinasco (MI), il servizio di manutenzione dei due impianti di archiviazione dell'ufficio anagrafe del Comune per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024 e per un importo contrattuale di € 2.100,00 oltre IVA.
- 2) **DARE ATTO** che il servizio manutenzione dei due impianti di archiviazione viene affidato alle condizioni della allegata proposta di “contratto di manutenzione globale a formula assicurativa” formulata dalla ditta Addicalco Logistica S.r.l. (ns. prot. 23097 del 03/11/2021).
- 3) **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio.
- 4) **IMPEGNARE** la spesa di € 2.562,00 su apposito capitolo del bilancio di previsione 2022 e 2023 come indicato nella scheda contabile allegata, dando atto che per l'anno 2024 si provvederà ad imputare la spesa di € 854,00 ad apposito capitolo di Bilancio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**

